



La Commissione individua i seguenti criteri per la valutazione del candidato in merito all'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché alle attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010.

- Ai fini della valutazione **dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti**, sono da valutare i seguenti aspetti:

- a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
- b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
- d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

- Ai fini della valutazione **dell'attività di ricerca scientifica**, sono da valutare i seguenti aspetti:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, verranno considerati per la valutazione le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La Commissione valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al precedente capoverso è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.


La Commissione delibera all'unanimità dei componenti.

La Commissione decide di riunirsi il giorno stesso alle ore 16 in modalità telematica, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato.


Il presente verbale viene redatto letto e sottoscritto (con dichiarazione di formale sottoscrizione per via telematica) dalla Commissione e viene trasmesso al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.

Modena, 14 Maggio 2024

La PRESIDENTE  
Prof.ssa Margherita Russo



I COMPONENTI



Prof. Carlo D'Ippoliti  
(con funzioni anche di segretario verbalizzante)  
Prof. Saverio Maria Fratini

Allegato 1 al Verbale n. 1

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA**

**Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia**

**DIPARTIMENTO di STUDI LINGUISTICI E CULTURALI- SEDE DI MODENA**

**per il Settore Scientifico disciplinare: SECS-P/01- Settore concorsuale 13/A1**

**MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 24 comma 5, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCURSUALE 13/A1**

**VERBALE N. 1  
(Seduta Preliminare)**

Il giorno 14 maggio 2024, alle ore 9, in modalità telematica, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale del 20.03.2024 nelle persone di:

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'**

La sottoscritta Prof.ssa Margherita Russo dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nata a Brindisi, il 22.02.1955, nominata a far parte della Commissione per la procedura valutativa in epigrafe, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

**dichiara:**

Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra la sottoscritto/a e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;


In particolare dichiara:

Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c.; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

In fede,

14 maggio 2024

Prof. Margherita Russo  
Università degli Studi Modena e Reggio Emilia



**Allegato: documento d'identità del sottoscrittore**

## **NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI/INCOMPATIBILITÀ**

### **R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile**

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

### **D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari**

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

### **ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208, Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione**

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari ..."

### **Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39**

"...Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari..."

### **ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici**

"... In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori secondo le modalità previste dalla l. 240/2010, deve quindi richiamarsi l'art. 11, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi del quale "I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli

51 e 52 del codice di procedura civile". Dunque, i principi generali in materia di astensione e ricsuzione del giudice, previsti dall'art. 511 e dall'art. 52 del c.p.c., trovano applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica). Occorre evidenziare che l'obbligo di informazione/astensione che ha il commissario di concorso nei confronti dell'amministrazione titolare della procedura non deve essere considerato in senso "statico", dovendo lo stesso funzionario rivalutare la propria posizione al sopraggiungere di elementi nuovi ed, in particolare, dopo aver preso visione della lista dei candidati alla partecipazione alla singola procedura di concorso..."

Allegato 1 al Verbale n. 1

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA**

**Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia**

**DIPARTIMENTO di STUDI LINGUISTICI E CULTURALI- SEDE DI MODENA**

**per il Settore Scientifico disciplinare: SECS-P/01- Settore concorsuale 13/A1**

**MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 24 comma 5, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCURSUALE 13/A1**

**VERBALE N. 1**  
**(Seduta Preliminare)**

Il giorno 14 maggio 2024, alle ore 9, in modalità telematica, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale del 20.03.2024 nelle persone di:

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'**

Il sottoscritto Prof. Carlo D'Ippoliti dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nato a Roma, il 5/5/1981, nominato a far parte della Commissione per la procedura valutativa in epigrafe, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

**dichiara:**

Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il sottoscritto e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara:

Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c.; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

In fede,

14 maggio 2024

Prof. Carlo D'Ippoliti  
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

FIRMA



**Allegato: documento d'identità del sottoscrittore**

## **NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI/INCOMPATIBILITÀ**

### **R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile**

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

### **D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari**

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

### **ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208, Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione**

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari ..."

### **Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39**

"...Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari..."

### **ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici**

"... In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori secondo le modalità previste dalla l. 240/2010, deve quindi richiamarsi l'art. 11, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi del quale "I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli

51 e 52 del codice di procedura civile". Dunque, i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dall'art. 511 e dall'art. 52 del c.p.c., trovano applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica). Occorre evidenziare che l'obbligo di informazione/astensione che ha il commissario di concorso nei confronti dell'amministrazione titolare della procedura non deve essere considerato in senso "statico", dovendo lo stesso funzionario rivalutare la propria posizione al sopraggiungere di elementi nuovi ed, in particolare, dopo aver preso visione della lista dei candidati alla partecipazione alla singola procedura di concorso..."

Allegato 1 al Verbale n. 1

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA**

**Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia**

**DIPARTIMENTO di STUDI LINGUISTICI E CULTURALI- SEDE DI MODENA**

**per il Settore Scientifico disciplinare: SECS-P/01- Settore concorsuale 13/A1**

**MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 24 comma 5, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A1**

**VERBALE N. 1**  
**(Seduta Preliminare)**

Il giorno 14 maggio 2024, alle ore 9, in modalità telematica, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale del 20.03.2024 nelle persone di:

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'**

Il sottoscritto Prof. Saverio Maria Fratini dell'Università degli Studi di Roma Tre, nato a Roma, il 31.08.1969, nominato a far parte della Commissione per la procedura valutativa in epigrafe, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

**dichiara:**

Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il sottoscritto e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara:

Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c.; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

In fede,

14 maggio 2024



Prof. Saverio Maria Fratini  
Università degli Studi di Roma Tre

**Allegato: documento d'identità del sottoscrittore**

## **NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ**

### **R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile**

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

### **D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari**

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

### **ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208, Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione**

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari ..."

### **Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39**

"...Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari..."

### **ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici**

"... In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori secondo le modalità previste dalla l. 240/2010, deve quindi richiamarsi l'art. 11, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi del quale "I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile". Dunque, i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dall'art. 51 e dall'art. 52 del c.p.c., trovano applicazione anche nello svolgimento delle

procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica). Occorre evidenziare che l'obbligo di informazione/astensione che ha il commissario di concorso nei confronti dell'amministrazione titolare della procedura non deve essere considerato in senso "statico", dovendo lo stesso funzionario rivalutare la propria posizione al sopraggiungere di elementi nuovi ed, in particolare, dopo aver preso visione della lista dei candidati alla partecipazione alla singola procedura di concorso..."


PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N.\_1\_ P. DI PROFESSORE PER IL  
S.S.D. 13/A1 DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI, BANDITA CON  
DELIBERA DIPARTIMENTALE DEL 20.03.2024,

IL /LA SOTTOSCRITTO/A **Margherita Russo**

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI  
VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER  
VIA TELEMATICA ALLA 1^ RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI  
VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI  
SPECIFICATI.

IN FEDE

14 Maggio 2024


A handwritten signature in black ink that reads "Margherita Russo". The signature is written in a cursive style with a small dot at the end.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N.\_1\_ P. DI PROFESSORE PER IL  
S.S.D. 13/A1 DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI, BANDITA CON  
DELIBERA DIPARTIMENTALE DEL 20.03.2024,

IL /LA SOTTOSCRITTO/A Prof. Carlo d'Ippoliti

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI  
VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER  
VIA TELEMATICA ALLA 1^ RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI  
VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI  
SPECIFICATI.

IN FEDE



14 Maggio 2024

PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N.\_1\_ P. DI PROFESSORE PER IL  
S.S.D. 13/A1 DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI, BANDITA CON  
DELIBERA DIPARTIMENTALE DEL 20.03.2024,

IL SOTTOSCRITTO Prof. Saverio Maria Fratini

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI  
VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER  
VIA TELEMATICA ALLA 1^ RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI  
VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI  
SPECIFICATI.

IN FEDE

A handwritten signature in black ink, reading "Saverio Maria Fratini". The signature is written in a cursive style with some capital letters.

14 Maggio 2024



La dott.ssa Garbellini è ricercatrice a tempo determinato lettera B presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nel ssd SECS-P/01 Economia Politica, settore concorsuale 13/A1. Ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per professoressa di II fascia nei settori 13/A1 e 13/A2.

Nel triennio ha tenuto con continuità insegnamenti sia di laurea triennale, sia di laurea magistrale. E' stata relatrice di numerose tesi di laurea magistrale e ha fatto parte del comitato di tesi di due studenti di dottorato. Ha infine svolto una cospicua attività di formazione per delegati, funzionari e quadri sindacali. Nel complesso, il giudizio sull'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è ottimo.

Nel triennio ha pubblicato 15 lavori, tra articoli, contributi in volume e working paper. Tenuto conto del livello di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle pubblicazioni, della congruenza con le tematiche del settore, e della collocazione editoriale delle stesse, il giudizio complessivo sulla produzione scientifica è molto buono. Inoltre, nel triennio, è stata coordinatrice di alcune attività di ricerca e ha svolto varie attività editoriali, tra cui la partecipazione al comitato editoriale di una rivista scientifica internazionale. Nel complesso, il giudizio sull'attività di ricerca scientifica è ottimo.

#### **Giudizio collegiale**

La dott.ssa Garbellini è ricercatrice a tempo determinato lettera B presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nel ssd SECS-P/01 Economia Politica, settore concorsuale 13/A1. Ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per professoressa di II fascia nei settori 13/A1 e 13/A2.

Nel triennio ha tenuto con continuità insegnamenti sia di laurea triennale, sia di laurea magistrale. E' stata relatrice di numerose tesi di laurea magistrale e ha fatto parte del comitato di tesi di due studenti di dottorato. Ha infine svolto una cospicua attività di formazione per delegati, funzionari e quadri sindacali. Nel complesso, il giudizio sull'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è ottimo.

Nel triennio ha pubblicato 15 lavori, tra articoli, contributi in volume e working paper. Tenuto conto del livello di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle pubblicazioni, della congruenza con le tematiche del settore, e della collocazione editoriale delle stesse, il giudizio complessivo sulla produzione scientifica è molto buono. Inoltre, nel triennio, è stata coordinatrice di alcune attività di ricerca e ha svolto varie attività editoriali, tra cui la partecipazione al comitato editoriale di una rivista scientifica internazionale. Nel complesso, il giudizio sull'attività di ricerca scientifica è ottimo.

Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al *curriculum* complessivo del candidato, nonché ai titoli e alle pubblicazioni dello stesso, la Commissione, all'unanimità, dichiara idonea a ricoprire il posto di professore di seconda fascia la sottoelencata candidata:

*Garbellini Nadia*

Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento il verbale con i giudizi formulati.

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 17.

La PRESIDENTE  
Prof.ssa Margherita Russo

I COMPONENTI  
Prof. Carlo D'Ippoliti

(con funzioni anche di segretario verbalizzante)

Prof. Saverio Maria Fratini

Allegato 1 al Verbale n. 2

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA**

**Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia**

**DIPARTIMENTO di STUDI LINGUISTICI E CULTURALI- SEDE DI MODENA**

**per il Settore Scientifico disciplinare: SECS-P/01- Settore concorsuale 13/A1**

**MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 24 comma 5, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCURSALE 13/A1**

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'**

La sottoscritta Prof.ssa Margherita Russo dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nata a Brindisi, il 22.02.1955, nominata a far parte della Commissione per la procedura valutativa in epigrafe, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

**dichiara:**

- x Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;


In particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.; art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25:

- x Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado;
- x Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti un sodalizio professionale;
- x Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse l'imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a;
- x Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario;
- x Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito o debito.

In fede,

14 maggio 2024

Prof. Margherita Russo  
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia



**Allegato: documento d'identità del sottoscrittore**

## NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

**R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile**

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

**D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari**

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

**Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39**

“...Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 2010 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella delibera del 1 marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti.

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche", «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto

all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari". La citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale»

Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati».

**ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, *Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici***

Allegato 1 al Verbale n. 2

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA**

**Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia**

**DIPARTIMENTO di STUDI LINGUISTICI E CULTURALI- SEDE DI MODENA**

**per il Settore Scientifico disciplinare: SECS-P/01- Settore concorsuale 13/A1**

**MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 24 comma 5, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCURSALE 13/A1**

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'**

Il sottoscritto Prof. Carlo D'Ippoliti dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nato a Roma, il 5/5/1981, nominato a far parte della Commissione per la procedura valutativa in epigrafe, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

**dichiara:**

- x Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.; art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25:

- x Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado;
- x Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti un sodalizio professionale;
- x Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse l'imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a;
- x Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario;
- x Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito o debito.

In fede,

14 maggio 2024

Prof. Carlo D'Ippoliti  
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

FIRMA



**Allegato: documento d'identità del sottoscrittore**

## NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

**R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile**

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

**D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari**

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

**Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39**

“...Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 2010 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella delibera del 1 marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti.

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche", «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto

all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari". La citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale»

Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati».

**ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, *Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici***

Allegato 1 al Verbale n. 2

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA**

**Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia**

**DIPARTIMENTO di STUDI LINGUISTICI E CULTURALI- SEDE DI MODENA**

**per il Settore Scientifico disciplinare: SECS-P/01- Settore concorsuale 13/A1**

**MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 24 comma 5, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCURSALE 13/A1**

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'**

Il sottoscritto Prof. Saverio Maria Fratini dell'Università degli Studi Roma Tre, nato a Roma, il 31.08.1969, nominato a far parte della Commissione per la procedura valutativa in epigrafe, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

**dichiara:**

- x Che non sussistono situazioni di incompatibilità del sottoscritto con alcuno dei/delle candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.; art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25:

- x Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado;
- x Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti un sodalizio professionale;
- x Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse l'imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a;
- x Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario;
- x Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito o debito.

In fede,

14 maggio 2024

Prof. Saverio Maria Fratini  
Università degli Studi Roma Tre



**Allegato: documento d'identità del sottoscrittore**

## NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

**R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile**

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

**D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari**

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

**Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39**

"...Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 2010 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella delibera del 1 marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti.

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche", «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005

Dip. Funzione Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari". La citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale»

Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati»".

**ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, *Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici***

**AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI  
DIPARTIMENTO di STUDI LINGUISTICI E CULTURALI- SEDE DI MODENA**

**OGGETTO: RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 24 comma 5, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A1**

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a conclusione dei suoi lavori, si onora di presentare la relazione finale.

La Commissione, nominata con delibera dipartimentale del 20.03.2024, composta dai Sig.ri:

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| - Prof. Margherita Russo      | Ordinario di Politica Economica<br>presso l'Università di Modena e Reggio Emilia;<br><b>PRESIDENTE</b>  |
| - Prof. Carlo D'Ippoliti      | Ordinario di Economia Politica<br>presso l'Università di Roma "La Sapienza"<br><b>COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE<br/>DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE</b> |
| - Prof. Saverio Maria Fratini | Ordinario di <i>Economia Politica</i><br>presso l'Università di Roma Tre  |

Constatato che

la candidata **Nadia Garbellini** ha presentato la relazione scientifica e la documentazione relativa alla procedura in oggetto

definiti nel primo verbale e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale i criteri di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche,

esaminata

la relazione scientifica presentata dalla candidata;

visti

i giudizi individuali e collegiali formulati dalla Commissione

**DICHIARA**

idonea a ricoprire il posto di professore di seconda fascia mediante chiamata, ex art. 24 comma 5:

**Garbellini Nadia**

Dall'esito della presente procedura se ne darà compiuta forma, mediante pubblicazione degli atti e dei verbali sul sito del Dipartimento e nel sito d'Ateneo.

Modena, 14 Maggio 2024

La PRESIDENTE  
Prof.ssa Margherita Russo



I COMPONENTI  
Prof. Carlo D'Ippoliti



(con funzioni anche di segretario verbalizzante)

Prof. Saverio Maria Fratini


PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N.\_1\_ P. DI PROFESSORE PER IL  
S.S.D. 13/A1 DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI, BANDITA CON  
DELIBERA DIPARTIMENTALE DEL 20.03.2024,

IL /LA SOTTOSCRITTO/A **Margherita Russo**

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI  
VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER  
VIA TELEMATICA ALLA 2^ RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI  
VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI  
SPECIFICATI.

IN FEDE

14 Maggio 2024

A handwritten signature in black ink that reads "Margherita Russo". The signature is written in a cursive style with a small dot at the end.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N.\_1\_ P. DI PROFESSORE PER IL  
S.S.D. 13/A1 DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI, BANDITA CON  
DELIBERA DIPARTIMENTALE DEL 20.03.2024,

IL /LA SOTTOSCRITTO/A Prof. Carlo d'Ippoliti

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI  
VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER  
VIA TELEMATICA ALLA 2^ RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI  
VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI  
SPECIFICATI.

IN FEDE



14 Maggio 2024

PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N.\_1\_ P. DI PROFESSORE PER IL  
S.S.D. 13/A1 DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI, BANDITA CON  
DELIBERA DIPARTIMENTALE DEL 20.03.2024,

IL SOTTOSCRITTO Prof. Saverio Maria Fratini

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI  
VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER  
VIA TELEMATICA ALLA 2^ RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI  
VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI  
SPECIFICATI.

IN FEDE

A handwritten signature in black ink, reading "Saverio Maria Fratini". The signature is written in a cursive style with some capital letters.

14 Maggio 2024